

**D.Lgs. 16/04/1994, n. 297**

**Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.**

**Art. 156 Fornitura gratuita libri di testo (116)**

**In vigore dal 3 giugno 1994**

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli *articoli 151 e 154*, comma 1 (114).

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli *articoli 277 e 278*, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione (115).

---

(114) La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1995, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

(115) A norma dell' *art. 27, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, il presente comma si intende riferito a tutta la scuola dell'obbligo.

(116) Per la fornitura gratuita dei libri di testo, vedi l' *art. 27, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.